

Legge regionale 03 febbraio 1995, n.16

Delega e organizzazione delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche

Capo I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

(Finalita' e oggetto della legge)

1. Ai fini di un organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla legge 28-3-1991, n. 112, la presente legge:

- a) individua le funzioni amministrative da delegarsi ai Comuni e stabilisce le modalita', i termini e le condizioni per l'esercizio delle stesse;
- b) disciplina l'esercizio delle funzioni regionali di programmazione e di indirizzo di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 3 comma 12 della legge 112/1991;
- c) dispone, ai sensi dell'art. 3 della legge 8-6-90 n. 142, in ordine all'organizzazione delle funzioni amministrative dei Comuni che sono esercitate in connessione con lo svolgimento delle funzioni regionali.

ARTICOLO 2

(Delega delle funzioni)

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilascio, la sospensione, la revoca, la volturazione e tutte le modifiche delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 della Legge 112/1991;
- b) la conversione delle autorizzazioni esistenti nelle nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a).

2. Il Comune competente all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 e' il Comune di residenza del richiedente o, in caso di societa' di persone, il Comune in cui ha sede legale la societa'. Nel caso in cui la residenza o la sede legale non siano nel territorio della Regione Toscana, la delega e' esercitata dal Comune capoluogo di provincia scelto dal soggetto richiedente.

3. I Comuni esercitano le funzioni delegate di cui al capo II, nell'osservanza delle disposizioni dettate dal Piano di indirizzo

di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 3

(Funzioni regionali di programmazione di indirizzo e di organizzazione)

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano di indirizzo col quale stabilisce:

- a) le modalita', i termini nonche' i criteri anche numerici, per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge 112/1991;
- b) gli indirizzi per l'istituzione il funzionamento, la soppressione e lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali, nonche' per i canoni di concessione del posteggio di cui all'art. 3 comma 12, della legge 112/1991;
- c) gli altri eventuali indirizzi, prescrizioni e modalita' per l'esercizio delle competenze delegate, nonche' per l'organizzazione delle funzioni amministrative connesse alle funzioni medesime.

ARTICOLO 4

(Sistema informativo)

1. Il Comune, al termine di ogni trimestre, da' notizia alla Regione, alla CCIAA. e agli altri Comuni interessati dei provvedimenti inerenti le funzioni delegate di cui all'art. 2 della presente legge, mediante invio di copia del relativo modello SIREDI.

2. Il Comune da' attuazione alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 della legge 112/1991, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.

Capo II

NORME SULLE AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 5

(Rilascio di nuove autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, comma 3 della legge 112/1991, sono rilasciate dal Comune competente ai sensi dell'art. 2.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4 della legge 112/1991 sono rilasciate dal Comune competente ai sensi dell'art. 2, previo nulla osta del Presidente della Giunta regionale. Il nulla osta e' rilasciato sentita la Commissione di cui all'art. 4, comma 3 della legge 112/1991.

ARTICOLO 6

(Concessione di posteggi a soggetti già autorizzati)

1. I soggetti già titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3 della legge 112/1991, possono richiedere l'assegnazione di ulteriori posteggi di vendita.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato all'effettuazione dell'annotazione del posteggio nell'autorizzazione da parte del Comune competente ai sensi dell'art. 2.

ARTICOLO 7

(Modificazione del contenuto merceologico delle autorizzazioni)

1. La modifica delle autorizzazioni relativamente al numero o al tipo delle tabelle merceologiche è assentita dal Comune che ha in carico la stessa, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'operatore richiedente.

ARTICOLO 8

(Subingresso)

1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione a seguito del trasferimento in gestione o in proprietà dell'Azienda commerciale è effettuato dal Comune di residenza o in cui ha sede legale il soggetto subentrante.

ARTICOLO 9

(Trasferimento di residenza)

1. Nel caso di trasferimento della residenza o della sede legale dell'operatore, l'autorizzazione è presa in carico dal Comune in cui viene fissata la nuova residenza o la nuova sede legale.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 10

(Potere sostitutivo)

1. Nel caso di evidente e protratta inadempienza del Comune in ordine allo svolgimento delle funzioni amministrative delegate, o di violazione delle disposizioni relative, la Regione, previa diffida, nomina un Commissario ad acta, che si avvale degli Uffici comunali.

ARTICOLO 11

(Finanziamento delle funzioni delegate)

1. A partire dall'anno 1995 e per gli anni seguenti, agli oneri da sostenersi per il finanziamento delle funzioni delegate ai

Comuni, in attuazione dell'art. 2 della presente Legge Regionale, si fa fronte con la legge di bilancio, con imputazione al Cap. 50070.

2. Alla ripartizione ed assegnazione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 si provvede con il criterio indicato al punto a) dell'art. 2 della LR 10 gennaio 1985, n. 1 ed in proporzione al numero delle autorizzazioni in carico ai Comuni della Regione.

3. Alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni amministrative da parte dei Comuni a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 11574 del 13-12-1993, si provvede con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2. La ripartizione delle quote del fondo di cui all'art. 2 lettera c) della legge regionale 1/1985 è determinata in proporzione al numero di autorizzazioni effettivamente convertite alla data del 31-12-1994.

ARTICOLO 12

(Conversione delle autorizzazioni esistenti)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del Commercio ambulante, esistenti alla data di entrata in vigore della legge 112/91, sono convertite nelle nuove autorizzazioni di cui all'articolo 2 della medesima legge, a cura del Comune competente ai sensi dell'art. 2.

2. Le modalità di conversione delle autorizzazioni sono quelle stabilite con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11574 del 13-12-1993 e con le disposizioni attuative della medesima, in quanto applicabili.

ARTICOLO 13

(Domande pendenti)

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione ex comma 3 dell'art. 2 della legge 112/91, o l'aggiunta di posteggi in autorizzazioni esistenti, presentate dopo l'entrata in vigore della legge 112/91, devono essere ripresentate secondo le modalità che saranno stabilite dal Piano di indirizzo.

2. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione ex comma 4 dell'art. 2 della legge 112/91, presentate nel periodo intercorso fra l'entrata in vigore della legge 112/91 e l'entrata in vigore del regolamento di cui al DM 4.06.1993 n. 248, possono essere riconfermate dandone comunicazione al Comune competente ai sensi dell'art. 2 a mezzo lettera raccomandata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso le domande sono esaminate sulla base della data di inoltro della riconferma.

ARTICOLO 14

(Disposizioni transitorie della Giunta regionale)

1. In attesa dell'approvazione del Piano di indirizzo di cui all'articolo 3, la Giunta regionale dispone in ordine alle modalita' ed ai criteri finalizzati a:

- a) l'assegnazione in concessione delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 28-3-1991, n. 112, che risultino non assegnate alla data del 31 dicembre 1994;
- b) il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 2, comma 4, della legge 28-3-1991, n. 112, nel rispetto del comma 2 dell'art. 5 della presente legge, a favore:
 - dei soggetti che a vario titolo dimostrano di aver svolto e di svolgere, da almeno tre anni alla data del 31.12.1993, la propria attivita' nei mercati di cose antiche ed usate;
 - dei soggetti che siano in possesso di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 112/1991, ottenuta per conversione, con un numero di posteggi in concessione nella regione non superiore a due.